

**Contratto tra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e l'Istituto TERAPIX sas per l'erogazione di prestazioni riabilitative ambulatoriali (percorso 2 deliberazione Giunta regionale Toscana 595/2005)**

Il giorno 28 del mese di AGOSTO dell'anno duemiladiciotto

**TRA**

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, di seguito denominata "ATNO", Codice fiscale/Partita IVA 02198590503, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis, domiciliata per la carica presso la sede della suddetta ATNO, la quale interviene ed agisce in nome e per conto della medesima Azienda;

**E**

l'Istituto TERAPIX sas, di seguito denominato "Struttura", Partita IVA 00890720469, sede legale Via Cavallotti 153 Viareggio (LU), rappresentato dal Legale rappresentante Lencioni Fiammetta nata a il , domiciliata per la carica in Via Per S. Donato 116/C in Lucca;

**PREMESSO CHE**

- l' art. 8 bis comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ai sensi dell' art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all' art 8 quinque;
- l'art.76 della legge regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche ed integrazioni, prevede e disciplina l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario da parte delle strutture private;
- la legge regionale 51/2009 e successive modifiche ed integrazione disciplina l'accreditamento istituzionale, quale titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'art.8 quinque del d.lgs.502/1992;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016 n. 79/R costituisce regolamento di attuazione della legge regionale 51/2009 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 30 maggio 2005 n.595 disciplina, tra l'altro, il percorso assistenziale ambulatoriale di medicina fisica e riabilitativa (cosiddetto "percorso 2");
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 4 agosto 2011 n.723 approva l'adeguamento del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- ai sensi dell'art.1, comma 796 lettera O) della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) gli Istituti privati sono tenuti a praticare sulle tariffe del Nomenclatore regionale uno sconto pari al 2%, qualora gli atti convenzionali non prevedano sconti superiori;
- il DPCM 12 gennaio 2017 definisce e aggiorna i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e - in materia di assistenza specialistica ambulatoriale - l'art.64 del DPCM demanda a un successivo decreto ministeriale la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste;
- in attesa del provvedimento suddetto sono vigenti sia la citata DGRT 595/2005 che la

- le deliberazioni aziendali 30 novembre 2017 n.1090 e 30 marzo 2018 n.256 prorogano rispettivamente al 31 marzo 2018 e al 30 giugno 2018 il contratto in essere fra l'Azienda USL e la Struttura per l'erogazione delle prestazioni riabilitative in oggetto;
- la Struttura è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria (decreto 661/PA del 7/03/2001 – Comune di Viareggio) e in possesso di accreditamento per la disciplina di Medicina fisica e riabilitazione in regime ambulatoriale (decreto n. 4571 del 12/04/2017 – Regione Toscana);
- la deliberazione aziendale 12/7/2018 n. 612 ha approvato lo schema della presente convenzione

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 Oggetto**

Il presente contratto regolamenta l'erogazione da parte della Struttura delle prestazioni ambulatoriali relative al percorso assistenziale specialistico di medicina fisica (cosiddetto "percorso 2") di cui all'allegato A della DGRT 595/2005, rese a favore di residenti nel territorio ATNO e Asl Centro .

Le prestazioni, strutturate nei "pacchetti" previsti dalla deliberazione suddetta, sono rivolte a persone in condizioni cliniche acute o in fase di riacutizzazione specificate nella stessa deliberazione.

### **Art. 3 Modalità di accesso**

L'accesso al percorso assistenziale in oggetto avviene su richiesta del Medico di medicina generale/Pediatra di libera scelta/Specialista pubblico, tramite prescrizione su ricettario regionale.

La Struttura si impegna a programmare la propria attività e gestire direttamente le agende tramite il Centro unico di prenotazione (CUP) aziendale, fatte salve eventuali successive indicazioni dell'ATNO che la Struttura si impegna ad applicare.

### **Art. 4 Modalità di erogazione delle prestazioni**

La Struttura è tenuta ad erogare le prestazioni in oggetto presso la sede della Struttura stessa, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.

La Struttura assicura il rispetto delle modalità di accesso esplicitate al precedente articolo.

La Struttura garantisce il rispetto della normativa disciplinante il settore, ivi compresa quella inherente il regime di incompatibilità del personale del Servizio sanitario nazionale, impegnandosi a non impiegare personale in regime di incompatibilità e a verificare almeno con periodicità semestrale tale condizione, dando comunicazione della verifica all'ATNO.

## Art. 5 Tariffe e tetti finanziari

Le tariffe di riferimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione sono quelle del Nomenclatore tariffario regionale approvato con deliberazione Giunta regionale Toscana 4 agosto 2011 n.723, ridotte secondo la percentuale di sconto del 2% ai sensi della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

Sono fatte salve eventuali modifiche alle tariffe che potranno essere apportate ai sensi di successive disposizioni regionali.

Nel caso di revisione tariffaria determinata dalla regione Toscana con effetto retroattivo, i nuovi valori saranno riconosciuti, per il periodo pregresso, ove sia assicurata la copertura finanziaria.

Per l'anno 2018 sono previsti i seguenti **TETTI FINANZIARI** massimi e onnicomprensivi:

- € 41.460,00 per prestazioni erogate a favore di cittadini residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- € 367,00 per prestazioni erogate a favore di residenti ASL Centro.

I suddetti tetti finanziari 2018 comprendono quanto indicato negli atti di proroga del precedente contratto citati in premessa (deliberazioni aziendali 1090/2017 e 256/2018) e non sono fra loro compensabili.

Per i successivi anni di validità del presente accordo, il tetto di spesa sarà concordato fra le parti e formalizzato con nota scritta da parte dell'ATNO.

I tetti di spesa previsti dal presente contratto sono determinati al netto delle quote di compartecipazione (ticket sanitario e della quota aggiuntiva), che devono essere contabilizzate dalla Struttura nettando i costi delle prestazioni, come specificato nei successivi articoli 6 e 8.

Fatti salvi eventuali successivi accordi fra le parti, conseguenti a modifiche nella programmazione regionale e/o aziendale dell'offerta di servizi, il tetto di spesa indicato per prestazioni a favore di residenti ATNO costituisce l'importo massimo riconoscibile alla Struttura da parte dell' ATNO stessa. Il superamento del tetto assegnato, pertanto, comporterà la mancata liquidazione da parte del competente ufficio amministrativo ed eventuale richiesta di nota di credito alla Struttura.

L'ATNO si impegna a comunicare i tetti di spesa suddetti all' Azienda USL Toscana Centro.


Il superamento del tetto assegnato per prestazioni a favore di residenti dell' Azienda USL Toscana Centro potrà avvenire previa autorizzazione di tale ASL di residenza dell'assistito e fatturata alla stessa direttamente dalla Struttura.

## Art. 6 Compartecipazione alla spesa sanitaria

La Struttura è tenuta alla verifica dell'avvenuto pagamento del ticket/quota aggiuntiva da parte del cittadino o delle eventuali esenzioni, prima dell'erogazione della prestazione.

La Struttura provvede direttamente all'incasso dei ticket e trattiene le somme incassate, idoneamente rendicontate ai sensi del successivo art. 7, fatturando al netto delle somme di compartecipazione.

## Art. 7 Rendicontazione attività e flussi informativi

  
TERAPIX S.p.A.  
di Lodi - Lettoni & C.  
Sede: VIA CAVALLOTTI 153  
55049 VIAREGGIO (LU) - tel. 0584-22165  
C.F. e P.IVA 000390720459

La Struttura si impegna ad inviare all'ufficio amministrativo dell' ATNO competente, con le modalità di consegna che saranno indicate da tale ufficio, la rendicontazione dell'attività effettuata per conto del S.S.N. entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state eseguite.

Il rendiconto - debitamente firmato dal Direttore Amministrativo/Sanitario della Struttura - dovrà contenere l'elenco delle prestazioni effettuate distinte in base alla residenza degli assistiti.

Il rendiconto delle prestazioni consiste in un riepilogo analitico delle prestazioni erogate con l'indicazione dei seguenti elementi:

- cognome, nome ed indirizzo dell'utente
- comune di residenza anagrafica dell'utente
- codice fiscale dell'utente
- quote esenzione/quote di compartecipazione
- importi prestazioni, con evidenza dello sconto 2% effettuato, dei ticket/quote aggiuntive riscossi, delle esenzioni.

Al rendiconto di attività devono essere allegate in forma cartacea le prescrizioni mediche redatte su ricettario regionale e i "fogli firma" in cui si evidenzino le date di effettiva erogazione della prestazione e la firma del paziente che attesti l'erogazione stessa.

La corretta rendicontazione, completa delle prescrizioni e dei fogli firma, costituisce documentazione necessaria ai fini della liquidazione delle fatture.

La Struttura si impegna ad adottare, utilizzare ed implementare costantemente i supporti informativi individuati dall'ATNO, in base alle disposizioni regionali.

Dopo la definizione della specifica procedura di valorizzazione del flusso di attività, l'ATNO riconoscerà il valore economico delle sole prestazioni risultanti dai flussi riconosciuti dalla Regione Toscana.

#### Art. 8 Fatturazione delle prestazioni e modalità di pagamento

La Struttura emette fattura elettronica - tramite sistema di interscambio della pubblica amministrazione alle Aziende USL per gli assistiti del Servizio sanitario nazionale - entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui si è conclusa la prestazione.

La corretta rendicontazione di cui al precedente articolo costituisce documentazione necessaria a corredo delle fatture.

La fattura deve descrivere con chiarezza le prestazioni cui gli importi si riferiscono, utilizzando la descrizione "riabilitazione percorso 2 DGRT 595/2005" nell'apposita linea "descrizione bene/servizio" e distinguendo fra prestazioni a favore residenti Asl Toscana Nord Ovest e prestazioni a favore residenti Asl Toscana Centro.

Nelle fatture dovranno essere altresì evidenziati gli importi relativi a ticket/quote ricette trattenute dalla Struttura ai sensi del precedente art.6.

L'importo totale della fattura dovrà corrispondere all'importo netto per il quale si richiede il pagamento.

L' ATNO si impegna a liquidare le fatture entro 60 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali quote oggetto di contestazione, la cui liquidazione sarà sospesa fino alla loro definizione.

TERAPIN S.p.A.  
di Lodi Lenzi & C.  
Sede: VIA CAVALLOTTI 163  
55019 VIAREGGIO LU  
tel. 0584-82155  
C.F. e P.IVA 00600720469

### Art. 9 Controllo dell'attività

La Struttura riconosce all' ATNO il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità delle prestazioni erogate agli assistiti del SSN, nonché sull' idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il proprio presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda USL in materia di igiene delle strutture sanitarie e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### Art. 10 Tutela dell'utente

La Struttura si impegna a informare l'utente sulle prestazioni fruibili presso la struttura mediante l'istituzione di apposito punto di informazione e a fornire le idonee indicazioni agli interessati relativamente alle modalità di accesso.

La Struttura si impegna a dare congruo avviso all'utenza e al Dipartimento di Riabilitazione dell' ATNO di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni oggetto della presente contratto.

### Art.11 Trattamento dei dati personali

La Struttura si impegna all'osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati personali ed in specifico si impegna ad assolvere agli adempimenti previsti dal d.lgs. 30 giugno 2003,n.196 (Codice in materia di protezione dei dati) e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Regolamento UE 2016/679.

Titolare delle operazioni di trattamento di dati personali correlate alle attività oggetto del presente contratto è la ATNO.

La Struttura agisce in qualità di Responsabile esterno della ATNO, nella persona del proprio legale rappresentante, giusta nomina che si perfeziona automaticamente con la sottoscrizione del presente atto. La nomina a Responsabile esterno non comporta alcun corrispettivo e cessa automaticamente al venir meno dell'espletamento dell'attività per conto dell'ATNO.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali si impegna al rispetto del suddetto d.lgs. 196/2003, dei provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali, del regolamento UE 2016/679, nonché di quanto previsto dal regolamento aziendale in materia, che la Struttura dichiara di conoscere e accettare.

### Art. 12 Durata della contratto

Il presente contratto decorre dall' 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2020 e potrà essere rinnovato per un ulteriore anno, alle medesime condizioni, con comunicazione scritta tra le parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Per l'annualità 2018, il tetto di spesa indicato al precedente art. 5 è relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre.

Le Parti si riservano la facoltà di concordare in qualsiasi momento modifiche al contenuto del presente contratto, ove soprattengano nuove e diverse disposizioni di legge o regolamentari che incidano sull'assetto degli accordi sottoscritti.

### Articolo 13 Risoluzione della contratto

In caso di inadempienza della Struttura rispetto agli impegni assunti con il presente atto, l'ATNO procederà ai sensi dell'art.1454 c.c. a richiedere l'adempimento tramite lettera raccomandata A/R

  
TERAPIK S.a.s.  
di Lodi - Leclercq & C.  
Sede: VIA CAVALLOTTI 153  
55018-VIAREGGIO (LU) Tel. 0584-32186  
C.F. e P.IVA 10000720469

o posta elettronica certificata. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla contestazione, qualora la Parte inadempiente non abbia provveduto a sanare l'inadempienza, il contratto si intenderà risolto.

#### Articolo 14 Facoltà di recesso unilaterale

Allo scadere del primo anno di validità del contratto, le Parti hanno facoltà di recesso unilaterale ex art. 1373 c.c. con preavviso di tre mesi da comunicare per mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

#### Articolo 15 Controversie

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione del presente contratto, che non venga risolta bonariamente fra le Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

#### Art. 16 Registrazione ed Imposta di bollo

Le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

Il presente atto viene redatto in doppia copia ed è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art.2 del DPR 642/1972 e dell'allegato ATariffa (Parte I) "Atti, documenti e registri soggetti a imposta di bollo sin dall'origine".

Gli oneri dell'imposta di bollo sono a carico della Struttura.

#### Art.17 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa espresso rinvio al codice civile e alla normativa di settore vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

PER L'Azienda USL Toscana Nord Ovest.  
Il Direttore Generale

PER l'Istituto TERAPIX sas  
Il legale rappresentante  
(Fiammetta Lencioni)

